



Comune di TREPUIZZI
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 49 DEL 05/09/2024 PROT. 14152

OGGETTO: Istituzione e disciplina delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano (cd. Pozzo Trepuzzi) — ex art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.l.— R.R. n. 12/2011 — R.R. n. 1/2014 — d.lgs. n. 18/2023

IL SINDACO

VISTO il Regolamento Regionale n.12 del 16/06/2011 avente ad oggetto “*Disciplina degli insediamenti o delle attività ricadenti all’interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano*” ex art. 94, co.5 e 6 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., pubblicato sul BURP n. 96 del 20/06/2011;

VISTA la nota di Autorità Idrica Pugliese prot. n. 2661 del 02/05/2023, avente ad oggetto “Tutela delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse. Poteri sostitutivi della Regione ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18” registrata al prot. gen. di questo Comune al n. 7258 del 03/05/2023;

VISTA altresì la nota della Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Risorse idriche Protocollo N. 0232567/2024 del 16/05/2024 avente ad oggetto: “Disciplina delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano - art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 - R.R. n. 12/2011 - RR. n. 1/2014 - d.lgs. n. 18/2023 — Aggiornamento 2015-2021 del Piano di Tutela delle Acque - DPGR n. 575/2023. Adempimenti urgenti delle Amministrazioni comunali” , con la quale é stato trasmesso il prospetto dei pozzi “sanabili”, gestiti dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, per i quali sussiste il mancato o parziale rilascio della documentazione suddetta;

ACQUISITI la planimetria, lo stralcio di mappa catastale e l’ortofoto con l’ubicazione del pozzo ricadente in agro di Trepuzzi, cosiddetto “Pozzo Trepuzzi”, localizzato nel terreno ed individuato in

Catasto Urbano di Trepuzzi, Foglio 29, p.lla 216;

TENUTO CONTO dell'indicazione dell'area di tutela assoluta come disposto dal comma 3 dell'art. 94 del suddetto D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il quale recita: *“La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio”*;

TENUTO CONTO altresì dell'indicazione dell'area di rispetto, avente raggio pari a 200 m., come disposto dal c. 6 dell'art. 94 del D Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale recita: *“In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione”*;

CONSIDERATO altresì che, con la succitata nota, è stato precisato che ai fini del rilascio del Giudizio di qualità e idoneità d'uso, di cui al Regolamento Regionale n. 1/2014 (Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell'acqua destinata al consumo umano) e al d.lgs. n. 18/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano), da parte delle Autorità Sanitarie Locali, le Amministrazioni Comunali in cui ricadono le derivazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano, emanano i provvedimenti di propria competenza, tra cui apposita Ordinanza Sindacale di divieto di transito per automezzi trasportanti sostanze classificate pericolose ai sensi delle normative vigenti, di apposizione di idonea segnalazione stradale (ex art.5, comma 4, R.R. n.12/2011) e di divieto di utilizzo dei diserbanti, così come espressamente previsto dall'art. 6 c. 2 del R.R. Puglia n.12/2011, che testualmente recita: *“(…) nelle zone di rispetto delle opere di captazione é vietato l'utilizzo di diserbanti, tranne quelli selettivi utilizzati sulle colture erbacee ed orticole. A tal fine, il soggetto gestore e/o il soggetto affidatario della gestione dell'opera di captazione comunicano detto divieto ai Sindaci dei comuni interessati dalle zone di rispetto, i quali, a loro volta, dovranno emettere apposita Ordinanza (…)”*;

VISTI :

- il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- il Regolamento Regione Puglia n.1/2014;
- la Legge Regione Puglia n.4/2015;
- il Regolamento Regione Puglia n.12/2011;
- il DPGR n. 575/2023;

RITENUTO, pertanto, di dover emettere apposita Ordinanza in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 6 co. 2 del precitato R.R. 12/2011, a salvaguardia della sanità ed igiene pubblica;

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra premesso,

DISPONE

- a) l'istituzione di una “zona di tutela assoluta” per un raggio di 10 (dieci) metri nell'intorno

dell'opera di captazione dell'acqua denominata "Pozzo Trepuzzi" e localizzata nel terreno, di proprietà AQP S.p.A. e dalla stessa gestito, individuato in Catasto Urbano di Trepuzzi, Foglio n. 29 p.lla 216;

- b) l'istituzione di una "zona di rispetto" in relazione al punto di captazione denominata "Pozzo Trepuzzi" e localizzata nel terreno", come da delimitazione riportata sullo stralcio AFG allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

ORDINA

- 1) che le zone di tutela assoluta, così come in narrativa individuate, dovranno essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio, ai sensi dell'art. 94 comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, che testualmente recita: "La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee 6, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio";
- 2) che ai proprietari e agli aventi causa, a qualsiasi titolo, dei terreni e/o dei fabbricati ricadenti nella zona di rispetto in questione, è fatto divieto di utilizzo dei diserbanti, ad esclusione di quelli "selettivi" utilizzati sulle colture erbacee ed orticole, così come espressamente previsto dall'art. 6 c. 2 del R.R. Puglia n.12/2011, che testualmente recita: "(...) nelle zone di rispetto delle opere di captazione è vietato l'utilizzo di diserbanti, tranne quelli selettivi utilizzati sulle colture erbacee ed orticole";
- 3) ai sensi dell'art. 94 comma 6 del D.lgs. n. 152/2006, che testualmente recita: "In assenza dell'individuazione da parte delle regioni 0 delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione" interessando pertanto i seguenti estremi catastali:

Foglio 29 – p.lle n. 50, 52, 53, 56, 57, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 156, 157, 211, 216, 220, 227, 228, 229, 230, 239, 241, 242, 243, 261, 262, 263, 264, 268, 272, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 348, 374, 613, 614, 615, 628, 630, 631, 632, 658, 659, 660, 661, 702, 707, 708, 709, 711, 712, 717, 718, 722, 723, 730, 731, 732, 733, 738, 739, 740, 741, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 759, 762, 774, 779, 780, 781, 791, 797, 798, 810, 817, 818, 823, 824, 826, 827, 832, 835, 838, 839, 842, 881, 999, 1004, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1070, 1113, 1114, 1116, 1117, 1120, 1121, 1123, 1124, 1128, 1134, 1138, 1159, 1162, 1166, 1169, 1177, 1212, 1217, 1218, 1231, 1240, 1243, 1245, 1265, 1269, 1279, 1281, 1283, 1292, 1293, 1304, 1305, 1315, 1341, 1342, 1343, 1344, 1346, 1357, 1368, 1374, 1378.

- 4) che nella zona di rispetto sono vietati i seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che

l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; **d)** dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade. **e)** aree cimiteriali; **f)** apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; **g)** apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; **h)** gestione di rifiuti; **i)** stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; **l)** centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; **m)** pozzi perdenti; **n)** pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. È vietata l'installazione e l'uso di impianti di trattamento individuali di acque reflue domestiche nonché la dispersione di fanghi e acque reflue anche se depurati;

- 5) che per le strade interpoderali che risultano interessate dalla zona di rispetto é vietato il transito per automezzi trasportanti sostanze classificate pericolose ai sensi delle normative vigenti ex art.5 co.4 del R.R. Puglia 12/2011 e conseguentemente, apporre idonea segnalazione stradale;
- 6) che é vietato in caso di neve e ghiaccio lo stoccaggio e l'utilizzazione di fondenti stradali per le strade interessate dalla zona di rispetto, che possano compromettere la qualità delle acque sotterranee ex art. 5 co. 5 del R.R. Puglia 12/2011. Al verificarsi di uno sversamento accidentale, sul piano viario di strade ricadenti nelle zone di rispetto, di sostanze classificate pericolose ai sensi delle normative vigenti, l'Ente proprietario dell'infrastruttura e/o le Autorità intervenute, preventivamente informate della localizzazione delle opere di captazione (come disposto all'art. 2, comma 9), devono provvedere a darne tempestiva comunicazione alla ASL territorialmente competente;
- 7) L'attività agricola deve essere condotta in conformità alle normative vigenti in materia, ed in particolare, nel rispetto delle disposizioni:
 - del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999, e dei suoi aggiornamenti ;
 - del Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati - Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, approvato con D.G.R. n. 19 del 23.01.2007 e dei suoi aggiornamenti.

DISPONE ALTRESI'

- che il soggetto gestore e/o il soggetto affidatario della gestione dell'opera di captazione, è tenuto a dare comunicazione, agli Enti proprietari delle reti stradali che risultano interessate dalle zone di rispetto, affinché sia disposto il divieto, in caso di neve e ghiaccio, di stoccaggio ed utilizzazione di fondenti stradali, che possono compromettere la qualità delle acque sotterranee ex art.5 co.5 del R.R. Puglia 12/2011;

- che le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto, meglio individuate nei precitati punti 1) e2) siano chiaramente segnalate in sito mediante l'apposizione di adeguata segnaletica da installare nei punti significativi indicati in allegato;
- che la segnaletica dovrà riportare le indicazioni di divieto di cui a cc.4 e 5 dell'art.5 del R.R. Puglia 12/2011;

DISPONE INOLTRE

che la presente Ordinanza sia:

- resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online per n. 10 (dieci) giorni consecutivi, con efficacia notiziale;
- notificata ai proprietari e agli aventi causa, a qualsiasi titolo, dei terreni e/o dei fabbricati ricadenti nella "zona di rispetto" in questione che interessa i seguenti estremi catastali:

Foglio 29 – p.lle n. 50, 52, 53, 56, 57, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 156, 157, 211, 216, 220, 227, 228, 229, 230, 239, 241, 242, 243, 261, 262, 263, 264, 268, 272, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 348, 374, 613, 614, 615, 628, 630, 631, 632, 658, 659, 660, 661, 702, 707, 708, 709, 711, 712, 717, 718, 722, 723, 730, 731, 732, 733, 738, 739, 740, 741, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 759, 762, 774, 779, 780, 781, 791, 797, 798, 810, 817, 818, 823, 824, 826, 827, 832, 835, 838, 839, 842, 881, 999, 1004, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1070, 1113, 1114, 1116, 1117, 1120, 1121, 1123, 1124, 1128, 1134, 1138, 1159, 1162, 1166, 1169, 1177, 1212, 1217, 1218, 1231, 1240, 1243, 1245, 1265, 1269, 1279, 1281, 1283, 1292, 1293, 1304, 1305, 1315, 1341, 1342, 1343, 1344, 1346, 1357, 1368, 1374, 1378.

- trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza a:
 - alla Prefettura di Lecce - Ufficio Territoriale del Governo — Area Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico;
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce;
 - alla Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture Sezione Risorse Idriche;
 - all'Autorità Idrica Pugliese;
 - all'Acquedotto Pugliese S.p.A.;
 - al Comando Carabinieri di Trepuzzi;
 - all'ASL — LECCE — Dipartimento di Prevenzione — Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - ad ARPA PUGLIA- Direzione Generale e Dip.to Lecce;
 - al Comando di Polizia Locale;
 - al Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Trepuzzi;
 - al Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune di Trepuzzi;
 - al Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Trepuzzi.

AVVERTE CHE

- le Autorità competenti alla vigilanza e al controllo sono, per legge, autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che esse ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo ad attività vietate con la presente Ordinanza;
- la violazione del presente provvedimento e degli obblighi di cui al D.lgs 152/2006 e s.m.i. comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla Legge.

AVVISA

a norma dell'art. 3, co.4, L. n.241/1990 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso alternativamente al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia — Sez. di Lecce entro n. 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Lì 05/09/2024

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO

COPIA

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 1305 il 05/09/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 05/09/2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.toDott.ssa Maria Rita DEL PRETE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Trepuzzi, 05/09/2024
